

Guida al referendum

PER SAPERNE DI PIÙ
www.camera.it
www.senato.it

15 Il Senato



Le regole per votare se non arriva la legge elettorale. Le Regioni a statuto speciale



ULTIMA PUNTATA
Con questa puntata si conclude la nostra Guida al referendum, iniziata l'11 ottobre scorso. La serie completa è disponibile su Repubblica.it

e la fase di transizione

PERCHÉ SÌ

ROBERTO COCIANCICH

“I senatori eletti anche dai cittadini”

ROMA. Roberto Cociancich, coordinatore di Bastauni, il nuovo Senato sarà eletto indirettamente ma anche direttamente, la legge elettorale può essere varata in questa legislatura ma anche nella prossima. E comunque nelle norme transitorie c'è già un sistema di elezione. Non è troppo difficile capire come si elegge il nuovo Senato?

«Le domande sui sistemi elettorali sono sempre state il terrore per gli studenti di diritto costituzionale, e anche oggi molti di noi hanno il mal di testa quando ne discutiamo. La sostanza però è più semplice di come può apparire. Innanzitutto è falso che i senatori verranno “nominati” dai partiti come afferma il fronte del No.



COORDINATORE DEL SÌ
Roberto Cociancich, senatore e coordinatore dei volontari del comitato Bastauni

In realtà saranno eletti due volte. Prima dagli elettori, che potranno indicare con la preferenza i loro candidati senatori tra i consiglieri. Una seconda volta dai consigli regionali che dovranno eleggerli “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”. Dunque chi, fra i consiglieri ha avuto più voti anche ai fini dell'elezione al Senato».

Perché non avviare subito, prima

del referendum, la nuova legge elettorale del Senato, per dimostrare che saranno veramente i cittadini a scegliere?

«Perché se la riforma non dovesse passare il Senato continuerà ad essere composto dai candidati dei partiti. E per elegerli bisognerà ancora avere più di 25 anni, rimanendo esclusi oltre quattro milioni di cittadini. È evidente che sono due scenari molto diversi».

La riforma elimina i senatori a vita, salvo gli ex presidenti della Repubblica. Ma quelli attuali resteranno, con gli stessi diritti di oggi. Perché “salvarli”?

«Che Stato sarebbe quello che onora dei cittadini che, a giudizio del capo dello Stato, “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti” e poi li degrada sul campo come si fa in guerra con i disertori? Hanno commesso qualcosa di ignobile o vergognoso? No, in realtà continuano a dare lustro al nostro Paese. Così fa, ad esempio, il senatore a vita Renzo Piano che ha accettato la proposta di Renzi di occuparsi del progetto di ristrutturazione e salvaguardia del patrimonio artistico colpito drammaticamente dai terremoti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CHI È GIÀ IN CARICA RESTA

È giusto confermare gli attuali senatori a vita. Che Stato sarebbe quello che li onora e poi li degrada?

LAVINIA RIVARA

La legge elettorale per il Senato delle Regioni potrà essere approvata, dopo il via libera alla riforma, anche in questa legislatura, o comunque massimo entro sei mesi dalle elezioni della Camera. Ma se la prossima legislatura dovesse iniziare senza le nuove regole, allora i 95 senatori nel frattempo saranno eletti secondo le norme transitorie della riforma (che non entrano nella Carta ma hanno valore costituzionale), anche perché l'assemblea di palazzo Madama deve comunque costituirsi entro 10 giorni dall'elezione della Camera. Queste norme prevedono che ogni consigliere regionale voti per un'unica lista di candidati, a loro volta consiglieri e sindaci del territorio. I seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale, secondo liste bloccate, ma la lista con più seggi potrà optare tra un sindaco e un consigliere per rispettare il tetto di un primo cittadino per ogni regione.

Alle norme transitorie degli articoli 39 e 40 (qui pubblichiamo le principali) è affidato anche il destino degli attuali senatori a vita, che vengono confermati nella durata e nel trattamento. A parte Giorgio Napolitano, che è senatore a vita di diritto, ne restano altri quattro di nomina presidenziale. Quindi il Quirinale potrà nominarne per il momento uno solo (il limite è di cinque), ma con le nuove regole: incarico di 7 anni, niente indennità. Infine nelle norme transitorie c'è l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dalla nuova ripartizione di competenze Stato-Regioni (che abbiamo già esaminato), e la riorganizzazione dei dipendenti di Camera e Senato, per razionalizzare i servizi con l'istituzione di un ruolo unico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 39

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

PERCHÉ NO

STEFANO SCHWARZ

“È un pasticcio non si capisce come si voterà”

ROMA. Stefano Schwarz, coordinatore di “ScelgoNo”, come giudica il sistema di voto transitorio per eleggere i senatori, che verrà applicato se non sarà approvata prima l'apposita legge elettorale?

«È tutto un pasticcio da azzeccarbarugli, per capire come vengono eletti i senatori bisogna leggerli due manuali e 4 saggi, non mi sembra molto democratico. Dicono che abbiamo bisogno di una Costituzione complessa perché la realtà è complessa, ma la Carta del '48 anche se non è semplice, è comprensibile. Qui addirittura, se per ipotesi il governo cadesse ora o non passasse la riforma, noi dovremmo votare con due sistemi diversi, il cosiddetto Consultellum per il Senato e l'Italicum per la Camera».

Renzi si è detto disponibile ad adottare la proposta di legge elettorale Fornaro-Chiti, in cui di fatto sono i cittadini a scegliere i senatori. Non è positivo?

«Io ci credo poco che si riesca a varare questa legge. In ogni caso il nostro

Non non cambia. Il referendum è sulla Costituzione non su una legge ordinaria. E la riforma riscrive la composizione del Senato in modo incomprensibile. Che vuol dire che i senatori sono eletti dai consigli regionali ma in conformità con le scelte degli elettori? O l'uno o l'altro. Preoccupa poi una assemblea praticamente eterna, ma dove ogni volta che cade una giunta regionale ci saranno pezzi di Senato che escono e pezzi che entrano, senza nessuna esperienza. Per non parlare del fatto che in una Regione un senatore potrà rappresentare 500 mila elettori e in un'altra 50 mila».

In via transitoria, ma non si sa fino a quando, le Regioni a statuto speciale vengono escluse dalla nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Come valuta questa scelta?

«Negativamente, perché mentre la riforma ha un impianto centralista si creano delle super Regioni, garantite a livello costituzionale, che avranno più poteri dello Stato centrale. Il risultato è che si bloccherà il Paese e la Corte Costituzionale avrà parecchio lavoro».



COORDINATORE DEL NO
Stefano Schwarz, coordinatore del comitato “ScelgoNo”, fondato da Massimo D'Alena



NASCONO SUPER REGIONI

L'esclusione di quelle a statuto speciale dalla nuova divisione di competenze crea delle super regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA